

P.G.S. POLISPORT MADDALENE CHIERI

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Chieri (To), in Via Vittorio Emanuele n. 40 – 10023 - un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, denominata “P.G.S. Polisport Maddalene Chieri - Associazione Sportiva Dilettantistica”.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, connessa alla pratica della pallavolo e della ginnastica artistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallavolo e della ginnastica artistica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, abilitate alla pratica della pallavolo e della ginnastica artistica.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio. Si deve avvalere altresì prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statuarie della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e della P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane) e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di FIPAV e PGS, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali e della P.G.S. , nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Il Presidente dell'associazione sportiva, infatti, con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezioni od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnico. I rappresentanti così individuati, esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV per il costante aggiornamento degli atti federali.

7. L'Associazione si riserva, inoltre, la facoltà di istituire nel suo seno, nei tempi e nei luoghi che ritiene più opportuni, delle sezioni specifiche che si occupino, sempre a livello non agonistico, dell'organizzazione di ulteriori attività sportive diverse dalla pallavolo.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione, dovranno redigere e presentare una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione, è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquistato dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :

- dimissioni volontarie;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea degli associati, è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se questi non sono intervenuti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. L'assemblea potrà essere tenuta anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici ed informatici ovvero tramite l'invio di proposte, anche a mezzo email non certificata che consentano la disamina ad ogni componente dell'associazione.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione, i soli associati in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea, devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo, a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione delle statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici membri eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive

dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per i periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il volto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente, è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea degli associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
- d) redigere gli eventuali argomenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto nonché porre in esecuzione, le decisioni dell'assemblea degli associati.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti di Legge.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e come tesoriere, è il responsabile dell'amministrazione dell'associazione. Inoltre, il Segretario è delegato alla tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziario dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati. Inoltre, una copia di essa, dovrà essere allegata alla convocazione dell'assemblea che ha nell'ordine del giorno, l'approvazione.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario, iniziano il primo luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dall'associazione.

Art. 23 – Sezioni

1. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza e dal CONI.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra, tramite lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato avrà sede in Chieri e il Collegio Arbitrale, giudicherà e adotterà il lodo, con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale (o ente di promozione sportiva), a cui l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Chieri li 24 settembre 2014

Il Presidente

Il Segretario